



CITTA' DI TORINO
DIREZIONE CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE
SERVIZIO TERRITORIO E SICUREZZA URBANA NORD
Ufficio Studi e Formazione
Ufficio Studi

CIRCOLARE N. 95
Informativa

OGGETTO: **Materie complementari.**

Organizzazione del corpo – Diritto di accesso.

Legge 7 agosto 2015 n. 124 ⁽¹⁾, modifiche alla Legge 7 agosto 1990 n. 241. ⁽²⁾

Con la Legge di cui all'oggetto, in vigore dal 28 agosto 2015, sono state dettate, tra le altre, disposizioni immediatamente esecutive e finalizzate a semplificare l'*iter* burocratico riferibile a normative attinenti a diversi comparti.

Di interesse per l'attività di vigilanza in ambito edilizio-urbanistico, rileva la ridefinizione del silenzio-assenso tra Amministrazioni, operata dall'articolo 3 della Legge, con l'introduzione dell'articolo 17-bis nella Legge n. 241/90 e conseguenti quantificazioni temporali.

Le disposizioni dettate dall'art. 3, "*Silenzio assenso tra amministrazioni pubbliche e tra amministrazioni pubbliche e gestori di beni o servizi pubblici*", della citata Legge si possono così riassumere:

- le Amministrazioni dovranno rendere noto il proprio assenso (ovvero il concerto o il nulla osta) **entro trenta giorni** dalla data di ricezione dello schema provvedimentale, corredato della relativa documentazione. Decorso tale termine, il cui decorso è eventualmente interrompibile per una sola volta e per un massimo di trenta giorni ai fini di supplemento di istruttoria e/o richiesta di modificazione, l'assenso (il concerto, il nulla osta) deve essere reso. In difetto di pronuncia si intenderà acquisito;
- in caso di **mancato accordo tra le amministrazioni statali**, le modifiche da apportare saranno decise dal Presidente del Consiglio su deliberazione del Consiglio stesso;
- il silenzio-assenso è esteso anche alle amministrazioni preposte alla **tutela ambientale, paesaggistico - territoriale, dei beni culturali e della salute dei cittadini**, per l'adozione di provvedimenti normativi ed amministrativi. In quest'ultimo caso, però, il tempo di concerto o nulla osta è elevato a **novanta giorni**.

Si riporta, di seguito, l' art. 3 della Legge n. 124/15, modificativo nel senso anzidetto della Legge n. 241/90.

(1) Recante "*Deleghe del Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche*" in G.U. n. 187 del 13.8.2015.

(2) Recante "*Norme in materia di procedimento amministrativo e diritto di accesso ai documenti amministrativi*". In G.U. n. 192 del 18 agosto 1990.

Art. 3

Silenzio assenso tra amministrazioni pubbliche e tra amministrazioni pubbliche e gestori di beni o servizi pubblici

1. Alla legge 7 agosto 1990, n. 241, dopo l'articolo 17 e' inserito il seguente:

«Art. 17-bis (Silenzio assenso tra amministrazioni pubbliche e tra amministrazioni pubbliche e gestori di beni o servizi pubblici). - 1. Nei casi in cui e' prevista l'acquisizione di assensi, concerti o nulla osta comunque denominati di amministrazioni pubbliche e di gestori di beni o servizi pubblici, per l'adozione di provvedimenti normativi e amministrativi di competenza di altre amministrazioni pubbliche, le amministrazioni o i gestori competenti comunicano il proprio assenso, concerto o nulla osta entro trenta giorni dal ricevimento dello schema di provvedimento, corredato della relativa documentazione, da parte dell'amministrazione procedente. Il termine e' interrotto qualora l'amministrazione o il gestore che deve rendere il proprio assenso, concerto o nulla osta rappresenti esigenze istruttorie o richieste di modifica, motivate e formulate in modo puntuale nel termine stesso. In tal caso, l'assenso, il concerto o il nulla osta e' reso nei successivi trenta giorni dalla ricezione degli elementi istruttori o dello schema di provvedimento; non sono ammesse ulteriori interruzioni di termini.

2. Decorsi i termini di cui al comma 1 senza che sia stato comunicato l'assenso, il concerto o il nulla osta, lo stesso si intende acquisito. In caso di mancato accordo tra le amministrazioni statali coinvolte nei procedimenti di cui al comma 1, il Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, decide sulle modifiche da apportare allo schema di provvedimento.

3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 si applicano anche ai casi in cui e' prevista l'acquisizione di assensi, concerti o nulla osta comunque denominati di amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali e della salute dei cittadini, per l'adozione di provvedimenti normativi e amministrativi di competenza di amministrazioni pubbliche. In tali casi, ove disposizioni di legge o i provvedimenti di cui all'articolo 2 non prevedano un termine diverso, il termine entro il quale le amministrazioni competenti comunicano il proprio assenso, concerto o nulla osta e' di novanta giorni dal ricevimento della richiesta da parte dell'amministrazione procedente. Decorsi i suddetti termini senza che sia stato comunicato l'assenso, il concerto o il nulla osta, lo stesso si intende acquisito.

4. Le disposizioni del presente articolo non si applicano nei casi in cui disposizioni del diritto dell'Unione europea richiedano l'adozione di provvedimenti espresi.»

Altra innovazione è determinata dall'entrata in vigore di nuovi limiti fissati all'autotutela della Pubblica Amministrazione, sulla possibilità di annullare un procedimento emesso in precedenza.

Le disposizioni dettate dall'art. 6 *Autotutela amministrativa* della citata Legge si possono così riassumere:

- se la Pubblica Amministrazione, accerta nella S.C.I.A carenza dei requisiti e presupposti ⁽³⁾, deve adottare entro sessanta giorni dal ricevimento, i provvedimenti per vietare la prosecuzione dell'attività e disporre la rimozione di eventuali effetti dannosi. Tale termine è stato ridotto a trenta giorni nel settore edile, con il D.L. 70/2011⁽⁴⁾;
- la Pubblica Amministrazione che dispone la sospensione delle attività, per i succitati motivi, può fissare un termine non inferiore a trenta giorni, per consentire che l'attività già iniziata e i suoi effetti si conformino alla normativa vigente. Trascorso il termine stabilito, senza che vengano adottate le misure necessarie, l'attività si intende vietata;
- il provvedimento amministrativo illegittimo può, per ragioni di interesse pubblico, essere annullato d'ufficio; la riforma stabilisce che l'annullamento d'ufficio di una autorizzazione, può avvenire entro diciotto mesi quantificando, così, quanto precedentemente veniva evasivamente indicato con "termine ragionevole". Sono ammessi termini più lunghi per l'annullamento, oltre la scadenza dei diciotto mesi,

(3) Requisiti e presupposti necessari sono elencati nel comma 1 dell'art.19 della Legge 7 agosto, n. 241.

(4) Decreto Legge n.70 del 13 maggio 2011 Art 5 comma 6-bis. "Nei casi di Scia in materia edilizia, il termine di sessanta giorni di cui al primo periodo del comma 3 e' ridotto a trenta giorni. Fatta salva l'applicazione delle disposizioni di cui al comma 6, restano altresì ferme le disposizioni relative alla vigilanza sull'attività urbanistico-edilizia, alle responsabilità e alle sanzioni previste dal decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n.380, e dalle leggi regionali"

fatta salva l'applicazione delle sanzioni penali (nonché delle sanzioni previste dal capo VI del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000), quando l'attività sia stata iniziata con false rappresentazioni dei fatti o dichiarazioni mendaci per effetto di condotte costituenti reato accertate con sentenze passate in giudicato⁽⁵⁾;

Si riporta, di seguito, gli artt. 19, 21, 21-*quater* e 21-*nonies*, come modificati dalla Legge n. 124/15.

*Art. 19 Legge n. 241 del 7 agosto 1990
(Segnalazione certificata di inizio attività - Scia)*

1. Ogni atto di autorizzazione, licenza, concessione non costitutiva, permesso o nulla osta comunque denominato, comprese le domande per le iscrizioni in albi o ruoli richieste per l'esercizio di attività imprenditoriale, commerciale o artigianale il cui rilascio dipenda esclusivamente dall'accertamento di requisiti e presupposti richiesti dalla legge o da atti amministrativi a contenuto generale, e non sia previsto alcun limite o contingente complessivo o specifici strumenti di programmazione settoriale per il rilascio degli atti stessi, e' sostituito da una segnalazione dell'interessato, con la sola esclusione dei casi in cui sussistano vincoli ambientali, paesaggistici o culturali e degli atti rilasciati dalle amministrazioni preposte alla difesa nazionale, alla pubblica sicurezza, all'immigrazione, all'asilo, alla cittadinanza, all'amministrazione della giustizia, all'amministrazione delle finanze, ivi compresi gli atti concernenti le reti di acquisizione del gettito, anche derivante dal gioco, nonché di quelli previsti dalla normativa per le costruzioni in zone sismiche e di quelli imposti dalla normativa comunitaria. La segnalazione e' corredata dalle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dell'atto di notorietà per quanto riguarda tutti gli stati, le qualità personali e i fatti previsti negli articoli 46 e 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, nonché, ove espressamente previsto dalla normativa vigente, dalle attestazioni e asseverazioni di tecnici abilitati, ovvero dalle dichiarazioni di conformità da parte dell'Agenzia delle imprese di cui all'articolo 38, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, relative alla sussistenza dei requisiti e dei presupposti di cui al primo periodo; tali attestazioni e asseverazioni sono corredate dagli elaborati tecnici necessari per consentire le verifiche di competenza dell'amministrazione. Nei casi in cui la normativa vigente prevede l'acquisizione di atti o pareri di organi o enti appositi, ovvero l'esecuzione di verifiche preventive, essi sono comunque sostituiti dalle autocertificazioni, attestazioni e asseverazioni o certificazioni di cui al presente comma, salve le verifiche successive degli organi e delle amministrazioni competenti. La segnalazione, corredata delle dichiarazioni, attestazioni e asseverazioni nonché dei relativi elaborati tecnici, può essere presentata mediante posta raccomandata con avviso di ricevimento, ad eccezione dei procedimenti per cui e' previsto l'utilizzo esclusivo della modalità telematica; in tal caso la segnalazione si considera presentata al momento della ricezione da parte dell'amministrazione.

2. L'attività oggetto della segnalazione può essere iniziata dalla data della presentazione della segnalazione all'amministrazione competente.

3. L'amministrazione competente, in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti di cui al comma 1, nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della segnalazione di cui al medesimo comma, adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa. Qualora sia possibile conformare l'attività intrapresa e i suoi effetti alla normativa vigente, l'amministrazione competente, con atto motivato, invita il privato a provvedere, disponendo la sospensione dell'attività intrapresa e prescrivendo le misure necessarie con la fissazione di un termine non inferiore a trenta giorni per l'adozione di queste ultime. In difetto di adozione delle misure stesse, decorso il suddetto termine, l'attività si intende vietata.

*4. Decorso il termine per l'adozione dei provvedimenti di cui al comma 3, primo periodo, ovvero di cui al comma 6-bis, l'amministrazione competente adotta comunque i provvedimenti previsti dal medesimo comma 3 in presenza delle condizioni previste dall'articolo 21-*nonies*.*

4-bis. Il presente articolo non si applica alle attività economiche a prevalente carattere finanziario, ivi comprese quelle regolate dal testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e dal testo unico in materia di intermediazione finanziaria di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

5. comma abrogato dal d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104.

6. Ove il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, nelle dichiarazioni o attestazioni o asseverazioni che corredano la segnalazione di inizio attività, dichiara o attesta falsamente l'esistenza dei requisiti o dei presupposti

⁵⁾ Legge 7 agosto 1990, art. 21 *nonies*, comma 2 bis.

di cui al comma 1 e' punito con la reclusione da uno a tre anni.

6-bis. Nei casi di Scia in materia edilizia, il termine di sessanta giorni di cui al primo periodo del comma 3 e' ridotto a trenta giorni. Fatta salva l'applicazione delle disposizioni di cui al comma 4 e al comma 6, restano altresì ferme le disposizioni relative alla vigilanza sull'attività urbanistico-edilizia, alle responsabilità e alle sanzioni previste dal decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n.380, e dalle leggi regionali.(19)

6-ter. La segnalazione certificata di inizio attività, la denuncia e la dichiarazione di inizio attività non costituiscono provvedimenti taciti direttamente impugnabili. Gli interessati possono sollecitare l'esercizio delle verifiche spettanti all'amministrazione e, in caso di inerzia, esperire esclusivamente l'azione di cui all'art. 31, commi 1, 2 e 3 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.

*Art. 21 Legge n. 241 del 7 agosto 1990
(Disposizioni sanzionatorie)*

1. Con la segnalazione o con la domanda di cui agli articoli 19 e 20 l'interessato deve dichiarare la sussistenza dei presupposti e dei requisiti di legge richiesti. In caso di dichiarazioni mendaci o di false attestazioni non e' ammessa la conformazione dell'attività e dei suoi effetti a legge o la sanatoria prevista dagli articoli medesimi ed il dichiarante e' punito con la sanzione prevista dell'articolo 483 del codice penale, salvo che il fatto costituisca più grave reato.

2. comma abrogato dalla l. 7 agosto 2015, n. 124.

2-bis. Restano ferme le attribuzioni di vigilanza, prevenzione e controllo su attività soggette ad atti di assenso da parte di pubbliche amministrazioni previste da leggi vigenti, anche se e' stato dato inizio all'attività ai sensi degli articoli 19 e 20.

*Art. 21-quater Legge n. 241 del 7 agosto 1990
(Efficacia ed esecutività del provvedimento).*

1. I provvedimenti amministrativi efficaci sono eseguiti immediatamente, salvo che sia diversamente stabilito dalla legge o dal provvedimento medesimo.

2. L'efficacia ovvero l'esecuzione del provvedimento amministrativo può essere sospesa, per gravi ragioni e per il tempo strettamente necessario, dallo stesso organo che lo ha emanato ovvero da altro organo previsto dalla legge. Il termine della sospensione e' esplicitamente indicato nell'atto che la dispone e può essere prorogato o differito per una sola volta, nonché ridotto per sopravvenute esigenze. La sospensione non può comunque essere disposta o perdurare oltre i termini per l'esercizio del potere di annullamento di cui all'articolo 21-nonies.

*Art. 21-nonies Legge n.241 del 7 agosto 1990
(Annullamento d'ufficio).*

1. Il provvedimento amministrativo illegittimo ai sensi dell'articolo 21-octies, esclusi i casi di cui al medesimo articolo 21-octies, comma 2, può essere annullato d'ufficio, sussistendone le ragioni di interesse pubblico, entro un termine ragionevole, comunque non superiore a diciotto mesi dal momento dell'adozione dei provvedimenti di autorizzazione o di attribuzione di vantaggi economici, inclusi i casi in cui il provvedimento si sia formato ai sensi dell'articolo 20, e tenendo conto degli interessi dei destinatari e dei controinteressati, dall'organo che lo ha emanato, ovvero da altro organo previsto dalla legge. Rimangono ferme le responsabilità connesse all'adozione e al mancato annullamento del provvedimento illegittimo.

2. E' fatta salva la possibilità di convalida del provvedimento annullabile, sussistendone le ragioni di interesse pubblico ed entro un termine ragionevole.

2-bis. I provvedimenti amministrativi conseguiti sulla base di false rappresentazioni dei fatti o di dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell'atto di notorietà false o mendaci per effetto di condotte costituenti reato, accertate con sentenza passata in giudicato, possono essere annullati dall'amministrazione anche dopo la scadenza del termine di diciotto mesi di cui al comma 1, fatta salva l'applicazione delle sanzioni penali nonché delle sanzioni previste dal capo VI del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

PG/RB

Addì, 14/09/2015

IL DIRIGENTE DI P.M.
Dott. Giovanni ACERBO
(f.to in originale)